

La modernizzazione della professione forense

Aix En Provence 21 - 22 maggio 2010

di Francesco Tedeschi

Il processo di modernizzazione della professione forense coinvolge sinergicamente il legislatore e la Pubblica Amministrazione, gli avvocati e gli ordini forensi, ciascuno con diverse funzioni e modalità

IL LEGISLATORE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Compito del legislatore è di regolamentare la disciplina della informatizzazione del Settore Giustizia demandandone al Governo, attraverso le sue articolazioni ministeriali, l'attuazione, anche attraverso normazione secondaria.

Il legislatore Italiano è intervenuto nella materia su due direttrici:

- a) la disciplina organizzativa dell'attività giurisdizionale;
- b) la disciplina dello svolgimento dell'attività giurisdizionale;

A) LA DISCIPLINA ORGANIZZATIVA DELL'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE.

La organizzazione dei flussi informativi all'interno della struttura *Giustizia* trova il suo presupposto tecnico nella creazione di una infrastruttura informatica denominata R.U.G. (Rete Unitaria Giustizia), quale articolazione della R.U.P.A (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione) nata con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri nel lontano 05/09/1995.¹ La creazione di tale infrastruttura era finalizzata all'interconnessione telematica di tutte le reti delle singole amministrazioni onde ottenere una utilizzazione ottimale delle risorse telematiche con *significative economie nei costi di impianto e di esercizio*.²

Invero una serie di sistemi informatici nel settore Giustizia erano già operanti.

Infatti, già con decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione del 03/06/1970 venne istituito presso la Corte il CED (*Centro Elettronico di Documentazione*), che ha rappresentato un punto di riferimento per la ricerca giuridica non solo per l'Italia ma per tutti coloro che avessero voluto approfondire la normativa e la giurisprudenza del nostro Paese.

Dallo sviluppo della Banca Dati del Ced è nato il sistema *Italgire* costituente il primo sistema di raccolta delle massime giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione. Attualmente con il Sistema Italgire è possibile effettuare ricerche della giurisprudenza, delle leggi e delle prassi normative.

Con la riforma del Processo Penale del 1980 venne introdotto il programma RE.GE avente la finalità di automazione del Registro Notizie di Reato e gestione dei procedimenti penali, tuttavia tali sistemi non erano tra loro dialoganti e si rese necessario ipotizzare una sistema di interconnessione tra i vari sistemi.

Il Progetto di Rete Unitaria Giustizia si connota, pertanto, come *l'insieme cooperativo delle infrastrutture di comunicazione* dei sistemi informatici esistenti.³

La Rete Unitaria Giustizia trova le sue articolazioni in cinque sottosistemi nel settore Civile:

- ➡ Il **Sicc**: Sistema per il Contenzioso Civile;
- ➡ Il **Siec**: Sistema per le Esecuzioni Civili;
- ➡ Il **Sil**: Sistema per il Settore Lavoro;

¹ Attualmente la R.U.P.A è stata inglobata nel Sistema Pubblico di Connettività previsto dall'art. 73 del Codice dell'Amministrazione Digitale

² Così l'art. 2 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05 settembre 1995.

³ Si legge nella Circolare del 21 febbraio 2000 dell'Ufficio del Responsabile dei Sistemi Informativi Automatizzati che *l'interoperabilità dei sistemi informativi e lo sviluppo delle nuove applicazioni di rete ... consente di ottenere migliori prestazioni a costi complessivamente inferiori*

- ➡ il **Sivg**: Sistema per la Volontaria Giurisdizione;
- ➡ **APC**: Sistema per la Gestione delle Procedure Concorsuali

Nel settore Penale rinveniamo;

- ➡ il **RE.GE**: Sistema del Registro Generale nella sua doppia articolazione della fase istruttoria e dibattimentale;
- ➡ il **RE.CA**: Registro Generale della Corte di Appello;
- ➡ il **RES/SIES**: Registro Generale per la fase esecutiva penale;
- ➡ il **SIUS**: Sistema Informativo degli Uffici di Sorveglianza;
- ➡ il **SIDDA**: Sistema della Direzione Distrettuale Antimafia;
- ➡ il **SIPPI**: Sistema Informativo Prefetture e Procure dell'Italia Meridionale;
- ➡ il **SIAMM**; applicativo ministeriale per gestione informatizzata dei registri in materia di recupero delle spese di Giustizia

Va osservato che l'attività organizzatrice del Ministero nel Settore Civile è in una fase maggiormente avanzata rispetto al Settore Penale laddove solo nel primo vi è già una architettura informatica che consente l'interazione fra la rete intranet e l'esterno.

Nel settore Civile, ai fini della interazione fra la rete intranet ed i soggetti esterni abilitati all'accesso, possiamo individuare:

- ➡ un **Gestore Centrale** costituente *la struttura tecnico-organizzativa che, nell'ambito del dominio giustizia, come definito all'art. 1, comma 1, lettera e) del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, fornisce i servizi di accesso al SICI ed i servizi di trasmissione telematica dei documenti informatici processuali fra il SICI ed i soggetti abilitati;*
- ➡ un **Gestore Locale** costituente *il sistema informatico che fornisce i servizi di accesso al singolo ufficio giudiziario o all'ufficio notifiche esecuzioni e protesti (UNEP), ed i servizi di trasmissione telematica dei documenti informatici processuali fra il gestore centrale ed il singolo ufficio giudiziario o UNEP;*
- ➡ un **Punto d'Accesso** costituente *struttura tecnico organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati, esterni al SICI, i servizi di connessione al gestore centrale e di trasmissione telematica dei documenti informatici relativi al processo, nonché la casella di posta elettronica certificata, secondo le regole tecnico operative riportate nel d.m. Giustizia 17 luglio 2008.*⁴

Gli utenti esterni possono accedere ai contenuti informativi del Sistema solo attraverso il Punto d'Accesso.

Il **Punto d'Accesso** può essere attivato solo da alcuni soggetti qualificati:

- a) I **Consigli dell'ordine degli avvocati**, ciascuno limitatamente ai propri iscritti;
- b) Il **Consiglio nazionale forense**, limitatamente ai propri iscritti e agli iscritti dei consigli dell'ordine degli avvocati che gliene fanno delega;
- c) Il **Consiglio nazionale del notariato**, limitatamente ai propri iscritti;
- d) L'**Avvocatura dello Stato, le amministrazioni statali o equiparate, e gli enti pubblici**, limitatamente ai loro iscritti e dipendenti;
- e) Il **Ministero della giustizia** per i soggetti abilitati interni e, in via residuale, ove sussistano oggettive difficoltà per l'attivazione del servizio da parte dei soggetti di cui ai punti a) e b);
- f) Il **Ministero della giustizia, in via residuale**, ove sussistano oggettive difficoltà per l'attivazione del servizio da parte dei soggetti di cui al comma 6, al solo fine di garantire l'accesso agli esperti e ausiliari del giudice;

⁴ Le definizioni sono dettate dall'art. 2 del Decreto ministero Giustizia 17 luglio 2008 recante le **Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile**.

- g) i **soggetti privati** purchè abbiano come forma giuridica la Società per azioni con capitale pari a quello necessario per la costituzione di una banca⁵.

La creazione di un Punto d'Accesso rappresenta un investimento di risorse economiche notevole sia per la fase di impianto che per la fase di manutenzione; conseguentemente i Consigli dell'Ordine in genere hanno preferito affidarsi a quelle società private che, garantendo quei requisiti di onorabilità e di capacità economica, hanno consentito l'offerta del servizio di accesso al Sistema con sicurezza e tempestività.

Nel Settore Civile i contenuti informativi dei fascicoli giudiziari vengono resi disponibili dalle Cancellerie attraverso la migrazione quotidiana dei dati dal Gestore Locale al Gestore Centrale. In buona sostanza la Cancelleria provvede alla registrazione dei contenuti informativi dei fascicoli attraverso il SICC che memorizza tali dati presso il Server tenuto presso ogni Tribunale ed ogni sera i dati vengono trasferiti con sistema sicuro sul Server del Gestore Centrale, per essere disponibili sulla Rete Unitaria Nazionale.

L'immissione dei dati avviene, in una prima fase, attraverso l'acquisizione dei contenuti della Nota di Iscrizione a Ruolo. La Nota di iscrizione a ruolo rappresenta la formale richiesta di iscrizione della controversia nel Ruolo Generale che è rappresentato da un *registro in cui ogni singola causa viene annotata secondo un ordine cronologico, assumendo in tal modo un proprio numero di ruolo generale che servirà a contrassegnarla in modo univoco*.⁶

La nota di iscrizione a ruolo viene predisposta dagli avvocati attraverso un applicativo, realizzato e reso disponibile dal Ministero Giustizia⁷ che predispone un file in formato *html* e genera un particolare codice a barre che, opportunamente scansionato da uno specifico lettore, acquisisce i contenuti della nota e predispone l'immissione dei dati nel Sistema Informativo del Contenzioso Civile in tempi rapidi. In via alternativa, è possibile usare un programma predisposto da una società privata che consente l'emissione della Nota in formato *pdf*, con generazione dei codici a barre.

Successivamente ogni attività svolta nel corso del procedimento o comunque che riguardi il procedimento verrà annotata nel Sistema e reso disponibile nel Server del Gestore Centrale.

Gli Avvocati, quali utenti esterni qualificati, possono accedere ai dati attraverso il c.d. **Polisweb**, limitatamente ai giudizi nei quali è costituito.

Il Polisweb è una applicazione c.d. *web-based* costituente un'interfaccia grafica attraverso la quale, con il browser preferito dall'utente, attualmente è possibile accedere al Sistema di consultazione dei Registri di Cancelleria del Contenzioso Civile.

Sono previste due modalità di accesso controllato alla consultazione.

- ➡ **via intranet:** l'avvocato ottiene dall'Ufficio Giudiziario o dall'Ufficio del Consiglio dell'Ordine ove delegato le credenziali di accesso (*nome utente* - generalmente corrispondente al proprio codice fiscale e *password*) e limitatamente agli affari della sede di Tribunale che ha rilasciato le credenziali potrà consultare i registri di Cancelleria attraverso le postazioni poste all'interno del Tribunale.
- ➡ **via internet:** l'avvocato con il proprio dispositivo di firma digitale, dal proprio studio ovvero da qualsiasi postazione internet, potrà accedere al Punto di accesso del Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto e potrà consultare i registri di cancelleria di tutti gli Uffici Giudiziari d'Italia

Come può notarsi il legislatore ha previsto una modalità di accesso controllato ai registri di cancelleria al fine di garantire la riservatezza dei dati in funzione della tutela della privacy del cittadino coinvolto nei giudizi civili. L'uso del dispositivo di firma digitale consente di verificare con certezza assoluta l'identità dell'avvocato; a sua volta l'avvocato è accreditato nel Sistema dal Consiglio dell'Ordine, il quale ha il compito di aggiornare quotidianamente nel Sistema l'elenco degli iscritti abilitati all'esercizio della professione forense. Ne consegue che nel caso di cancellazione o interdizione nell'esercizio della

⁵ così l'art. 6 del citato Decreto Ministero Giustizia del 17 luglio 2008.

⁶ Giampaolo Balena *Elementi di Diritto Processuale Civile – Volume Secondo* – quarta edizione - pag. 39

⁷ Il download dell'applicativo è disponibile al seguente indirizzo: <http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/>

professione forense, il Sistema impedirà all'avvocato l'accesso alla consultazione benché lo stesso possa essere dotato di un dispositivo di firma digitale valido.

Lo scenario futuro prevede che, attraverso il *Polisweb*, l'avvocato possa prenotare le copie degli atti e provvedimenti; consultare la giurisprudenza del Tribunale per gli affari simili; iscrivere la causa a ruolo.

B) LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE.

Settore Civile.

Il legislatore italiano si è mostrato sensibile all'uso delle nuove tecnologie applicate al mondo del diritto proponendosi come all'avanguardia rispetto alle legislazioni europee.

Infatti, il nostro legislatore con D.P.R. n. 513 del 10 novembre 1997 recante *Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59* è stato uno dei primi a dare una corretta definizione del documento informatico come *la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti*. In precedenza e così anche nelle legislazioni di altri Paesi, definendo il documento informatico, si è confuso con il supporto magnetico nel quale il documento viene registrato e conservato.⁸

La rilevanza giuridica del documento informatico ha trovato la sua consacrazione nel Codice dell'Amministrazione Digitale reso con il Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 laddove è precisato che *il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile.*⁹ *L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria*¹⁰.

Precedentemente all'entrata in vigore del Codice dell'Amministrazione Digitale, la Giurisprudenza si era occupata del valore probatorio da attribuire al documento informatico pervenendo ad un'assimilazione dello stesso ai documenti descritti dall'art. 2712 c.c.

La Suprema Corte con la sentenza innovativa n. 11445 del 6 settembre 2001, anticipando quanto fissato dal Codice dell'Amministrazione Digitale, statuiti che *i documenti informatici privi di firma digitale vanno ricondotti tra le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose, la cui efficacia probatoria è disciplinata dall'art. 2712 c.c., con la conseguenza che, anche per essi, il disconoscimento della loro conformità ai fatti rappresentati non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., perché, mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto provato il fatto costituente giusta causa di licenziamento di un esattore di casello autostradale sulla base dei dati risultanti dal sistema informatico del datore di lavoro, la cui funzionalità risultava attestata, così come altre circostanze esterne, dalla espletata prova testimoniale)*

E' intuibile l'importanza di tale svolta giuridico-normativa nell'ambito dello sviluppo dei traffici economici, laddove con lo strumento informatico e la rilevanza giuridica degli atti prodotti con tale strumento si perviene ad una regolamentazione dei rapporti giuridici riducendo le distanze, conferendo maggiori certezze nei rapporti economici conclusi a distanza.

⁸ Così ad esempio l'art. 491 bis c.p. introdotto dall'art. 3 della legge n. 547 del 23 dicembre 1993 che definisce il documento informatico come *qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli*

⁹ L'art. 2702 c.c. recita: *La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso [221 ss. c.p.c.], della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.*

¹⁰ Così l'art. 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Una particolare spinta verso l'utilizzo delle nuove tecnologie è avvenuta con gli interventi legislativi in tema di razionalizzazione del processo civile iniziata con la legge n. 80 del 14/05/2005 recante *disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali*

La riforma al Codice di Procedura Civile ad opera della Legge n. 80/2005 ha introdotto rilevanti novità in tema di comunicazioni e notificazioni che rappresentano una spinta verso l'applicazione delle nuove tecnologie nel processo civile in vista del processo civile telematico.

Il ramo di intervento del legislatore in ordine all'uso degli strumenti informatici nel processo civile si è rivolto agli istituti della comunicazione e della notificazione; entrambe hanno la finalità di portare a conoscenza delle parti costituite o di terzi il contenuto di atti aventi contenuto giuridico.¹¹

Le comunicazioni e le notificazioni

Il legislatore del 2005 ha previsto una innovazione nel regime delle comunicazioni negli artt. 133, 134, 170, 176 e 183 u.c. c.p.c. prevedendo la possibilità di comunicazione dei provvedimenti giudiziali a mezzo fax ed a mezzo e mail.

A prescindere dalla diversità di locuzione utilizzata dal legislatore negli artt. 133 e 134 (*l'avviso può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica...*) rispetto a quella utilizzata nell'art. 176 c.p.c. (*Le ordinanze pronunciate ... fuori dell'udienza sono comunicate ... anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica....*), le comunicazioni effettuate con mezzi alternativi rispetto alla notificazione a mezzo Ufficiale Giudiziario costituiscono solo una possibilità e non un obbligo. Infatti, ivi si prevede che il difensore indichi nel primo scritto difensivo utile il numero di fax e indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso. Il legislatore non dispone un obbligo per il difensore all'indicazione del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica. Si osservi che nelle norme citate si specifica: **a tal fine il difensore indica**. L'uso del termine *a tal fine* con la facoltatività della trasmissione della comunicazione con strumenti alternativi alla notificazione da parte del Cancelliere evidenzia, da un lato, la non obbligatorietà di tali strumenti alternativi e dall'altro la non obbligatorietà per il difensore di indicare il fax o l'indirizzo di e mail. Il legislatore del 2005 non ha previsto sanzioni di nullità degli atti in tali ipotesi.

Invero, con il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 , n. 112, recante *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*, convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008 si è previsto, limitatamente a quanto stabilito dall'art. 170 c.p.c., che *le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la*

¹¹ Tuttavia la comunicazione differisce dalla notificazione per il contenuto, per il soggetto che forma l'atto e per il soggetto che procede alla trasmissione dell'atto.

Infatti il regime della comunicazione è disciplinato dall'art. 136 c.p.c. :

- a) il contenuto della comunicazione è di solito un avviso contenente un estratto o un sunto del provvedimento giudiziale che si intende portare a conoscenza; di solito tale atto viene denominato *Biglietto di Cancelleria*
- b) il soggetto che forma la comunicazione è il Cancelliere;
- c) il soggetto che procede alla trasmissione dell'atto è l'Ufficiale Giudiziario che trasmette attraverso la notificazione.

Il regime della notificazione è disciplinato dall'art. 137 c.p.c.:

- a) il contenuto dell'atto che si porta a conoscenza dei destinatari è conforme all'originale ed è l'intero atto che deve avere rilevanza giuridica.
- b) il soggetto che forma l'atto da notificare è solitamente il difensore;
- c) il soggetto che effettua la notificazione può essere il difensore, l'Ufficiale Giudiziario.

*cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario*¹². Tuttavia, lo stesso decreto ha limitato la portata della disposizione rinviandone l'applicazione ai decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, previa individuazione degli uffici giudiziari nei quali troveranno applicazione le disposizioni. Sul fronte della informatizzazione dell'attività giurisdizionale, il legislatore italiano con la legge n. 24 del 22 febbraio 2010 di conversione del decreto legge n. 193 del 29 dicembre 2009 ha introdotto significative novità al codice di rito. E' stato introdotto l'art. 149 *bis* recante norme in materia di *notificazione a mezzo di posta elettronica certificata*. L'Ufficiale Giudiziario può estrarre copia informatica del documento informatico e notificarlo con invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi. All'esito della notifica, l'Ufficiale Giudiziario redige la relata di notifica su documento informatico separato, sottoscrivendolo con firma digitale e sostituendo il luogo di consegna con l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario e, una volta completata l'attività di notifica, restituisce al richiedente per via telematica l'atto notificato.

Nella fase esecutiva il legislatore ha introdotto regole di svolgimento dell'attività di vendita forzata dei beni pignorati con l'utilizzo di modalità telematiche sia con riferimento al versamento della cauzione, alla presentazione delle offerte, allo svolgimento della gara, all'incanto, al pagamento del prezzo.¹³

L'uso dei due strumenti alternativi alla notificazione classica della comunicazione impone un'analisi su tali strumenti alternativi.

Il telefax e la posta elettronica si distinguono per le modalità di trasmissione e per l'apparecchiatura che consente l'invio.

Telefax

Il telefax è una modalità di trasmissione diretta attraverso la quale dal fax del mittente il documento viene inviato direttamente al fax del destinatario.

Tuttavia la mera indicazione del numero di telefax da parte del mittente può non dare la piena prova dell'avvenuta ricezione del documento da parte del destinatario, infatti, se quest'ultimo nei settaggi del suo fax non avrà indicato il suo numero, il rapporto di trasmissione che sarà rilasciato dal fax del mittente non conterrà alcun elemento di prova concreta che il documento sia arrivato a quel destinatario.

Può, altresì, accadere che il fax del destinatario sia intasato di documenti ricevuti non stampati per inceppamento della carta, per esaurimento della cartuccia dell'inchiostro, per mancanza improvvisa di energia elettrica ovvero per un malfunzionamento del fax.

Nell'ipotesi in cui il difensore destinatario del documento usi un modem fax tutte le problematiche connesse con la sicurezza informatica, l'uso del p.c. e gli eventuali errori di programma costituiscono un potenziale pericolo che il suo p.c. non possa offrirgli in visione quanto inviatogli.

La normativa non prevede per il mittente né un obbligo di accertamento dell'avvenuta ricezione del documento da parte del destinatario, né la fissazione di modalità di accertamento.

Il Cancelliere, quale Pubblico Ufficiale, ha soltanto l'onere di inviare la comunicazione al numero di fax indicato dal difensore e di attestare l'avvenuto invio.

Se il destinatario non ha ricevuto il documento, avrà soltanto la possibilità di richiedere ai sensi dell'art. 184 *bis* c.p.c. di essere rimesso nei termini, fornendo la prova della mancata ricezione a causa di un malfunzionamento del fax o del modem-fax.

Sembrerebbe che per il difensore si prospettino una serie di difficoltà derivanti dai pericoli di un malfunzionamento del suo strumento elettronico; tuttavia va evidenziato che il legislatore del 2005 ha

¹² Così l'art. 51 del decreto legge, come modificato dall'art. 4 della legge n. 24 del 22 febbraio 2010 di conversione del decreto legge n. 193 del 29 dicembre 2009 recante *Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario*.

¹³ cfr. con art. 4 legge n. 24 del 22 febbraio 2010 che al comma 8 ha portato modifiche agli artt. 530, 533, 569, 591 *bis*, c.p.c. ed al comma 8 *bis* ha introdotto gli artt. 161 *ter*, 169 *quater*, 169 *quinquies* e sostituito l'art. 173 *quinquies* delle *Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie*.

consentito l'invio delle comunicazioni a condizione del *rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione del documento teletrasmesso*

Nell'ipotesi del telefax non vi è una normativa o una disciplina regolamentare che imponga taluni protocolli per l'uso del fax quale strumento di comunicazione nel processo civile.

Ne consegue che, allo stato, la comunicazione potrà avere effettivo valore probatorio solo se il Cancelliere si sarà accertato che il documento inviato a mezzo fax sia effettivamente ricevuto, per esempio, attraverso l'attestazione della ricezione del documento da parte del destinatario per via telefonica ovvero attraverso il reinvio del documento da parte del destinatario siglato per ricezione.

Posta elettronica

Diversa è l'ipotesi delle comunicazioni inviate a mezzo posta elettronica, che non è una forma di trasmissione diretta ma attraverso l'intermediazione di terzi (*i provider di posta elettronica*).

In buona sostanza, il messaggio di posta elettronica viene inviato dal mittente al provider di posta che gestisce la sua messaggistica elettronica; quest'ultimo la consegna al provider di posta che gestisce la messaggistica del destinatario che, a sua volta, la consegna al destinatario nella sua casella di posta elettronica.

Come è intuibile tale sistema non fornisce la certezza dell'avvenuta ricezione del messaggio di posta inviato ancorché si imposti il proprio programma di posta elettronica dell'avviso di avvenuta ricezione.

Non va sottovalutato, altresì, tutta la problematica connessa con la sicurezza informatica che coinvolge inevitabilmente anche la messaggistica a mezzo *e mail*

Infatti, la ricezione di un documento attraverso la posta elettronica non dà certezza assoluta della provenienza del documento dal mittente che formalmente potrebbe sembrare avere inviato il messaggio.

E' noto il fenomeno della *fake e-mail*

A ciò si aggiunga la possibilità che il messaggio di posta elettronica possa essere intercettato nel suo tragitto e modificato da potenziali *cracker*.

Per questi motivi il legislatore non ha previsto l'invio a mezzo posta elettronica delle comunicazioni a qualsiasi indirizzo che venga fornito dal difensore.

Il legislatore del 2005, come per il fax, consente la comunicazione a mezzo posta elettronica purchè *nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici*

La locuzione usata dal legislatore del 2005 è la stessa usata nell'abrogato D. L.vo n. 5 del 17 gennaio 2003 recante la riforma dei procedimenti in materia di diritto societario.

Infatti, l'art. 17 del predetto abrogato D. L.vo consentiva la trasmissione a mezzo *fax* ed *e mail* nel rispetto della normativa in tema di trasmissione di documenti informatici e teletrasmessi.

Tuttavia, rispetto al fax, una normativa regolamentare di utilizzo sicuro della posta elettronica esiste.

Il nostro legislatore, sensibilizzato alla informatizzazione della P.A. e quindi anche dell'Amministrazione della Giustizia, ha introdotto una serie di disposizioni normative per l'uso delle procedure informatizzate dirette essenzialmente alla velocizzazione dei processi informativi e gestionali ed al risparmio di costi determinati dall'uso delle dette procedure informatizzate.

Si richiama all'attenzione del lettore il D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123 costituente il *Regolamento recante la disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti*.

In tale normativa è prevista la formazione degli atti e dei provvedimenti del processo come documenti informatici aventi valore legale ai sensi dell'art. 2702 c.c. purchè sottoscritti con firma digitale. (art. 4)

Quanto alle comunicazioni e notificazioni, l'art. 6 ne consente l'invio per via telematica, oltre che attraverso il Sistema Informatico Civile, anche all'indirizzo di posta elettronica o dal difensore con le modalità previste

dall'art. 7, dall'esame del quale si evince che l'indirizzo di posta elettronica dovrà essere un indirizzo qualificato, comunicato al Consiglio dell'Ordine che, a sua volta, lo abiliterà nel Sistema Informatico Civile. Con Decreto del Ministro Giustizia 17 luglio 2008,¹⁴ sono state dettate le Regole Tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile. Il Decreto fissa le regole per la formazione, trasmissione, ricezione, notifica degli atti e/o documenti informatici in funzione dell'avvio del Processo Telematico. Tuttavia, alcuni principi cardini in tema di valore probatorio da attribuire al documento informatico si rinvencono in tale decreto con particolare riferimento all'uso della Posta Elettronica Certificata.

Appare opportuno svolgere qualche riflessione su tale strumento elaborato dal legislatore italiano.

Con D.P.R. n. 68 dell'11 febbraio 2005 è stato emanato il regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'art 27 della legge 18 gennaio 2003 n. 3.

La P.E.C. (*Posta Elettronica Certificata*) è la via italiana alla gestione delle comunicazioni elettroniche, ha una rilevanza meramente interna allo Stato Italiano ed è sconosciuta all'estero.

La P.E.C. è lo strumento attraverso il quale si può dare certezza dell'invio e della ricezione del messaggio elettronico inviato attraverso l'*e-mail*.

Appare opportuno analizzare la P.E.C. per comprenderne la portata e distinguerla dalla posta elettronica semplice e dalla firma digitale. La differenza che può rinvenirsi tra la P.E.C. e la posta elettronica ordinaria è la stessa che vi è tra la corrispondenza inviata via posta ordinaria o prioritaria e quella inviata via posta raccomandata o assicurata a.r.

Con la prima non si ha alcuna prova dell'invio e della ricezione; con la seconda sia l'invio che la ricezione sono attestate dall'Ufficio Postale.

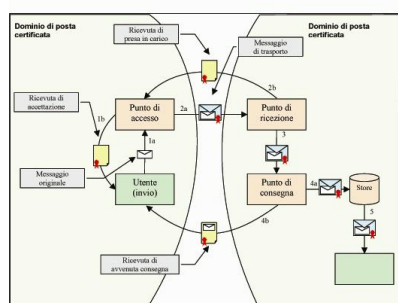
Con la P.E.C. potranno aversi tre modalità di trasmissione e conseguentemente di attestazione dell'invio e/o della ricezione del messaggio inviato via e mail.:

- a) l'invio attraverso un dominio di posta certificata verso un destinatario dotato di posta certificata
- b) l'invio attraverso l'invio attraverso un dominio di posta convenzionale verso un destinatario dotato di posta certificata;
- c) l'invio attraverso un dominio di posta certificata verso un destinatario dotato di posta convenzionale.

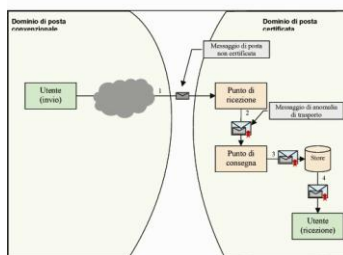
La differenza tra i tre tipi di invio è palese: nel primo caso si avrà la certezza e la prova sia dell'invio che della ricezione del messaggio, nel secondo e nel terzo caso si avrà alternativamente solo la certezza e la prova dell'invio o della ricezione.

Possono rappresentarsi visivamente gli elementi caratteristici di un dominio di posta certificata e le sue interazioni con un altro dominio di posta, sia certificata che non certificata, secondo lo schema che segue.¹⁵

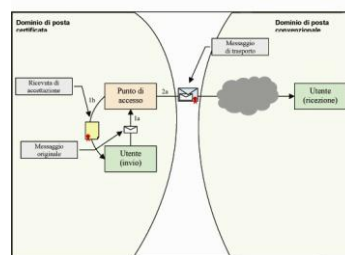
8.1.1 Interazione fra due domini di posta certificata



8.1.2 Interazione fra un dominio di posta convenzionale (mittente) ed un dominio di posta certificata (ricevente)



8.1.3 Interazione fra un dominio di posta certificata (mittente) ed un dominio di posta convenzionale (ricevente)

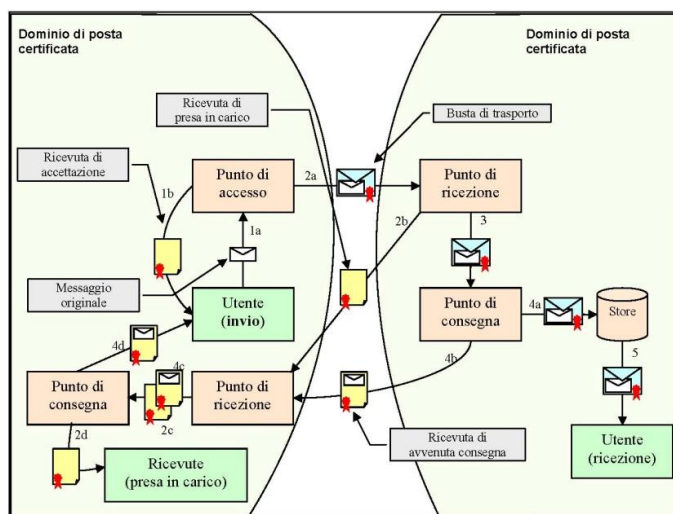


¹⁴ Il decreto del 17 luglio 2008 ha sostituito il precedente decreto del 14 ottobre 2004.

¹⁵ Gli schemi sono tratti dal dall'allegato Tecnico alle linee guida del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata

Ciò che caratterizza la messaggistica attraverso la P.E.C. è l'attestazione temporale delle fasi di inoltro e ricezione del messaggio. Infatti, con l'invio del messaggio P.E.C. si riceve dal proprio gestore una ricevuta asseverata da attestazione temporale di accettazione del messaggio e conseguente presa in carico; se il messaggio è diretto a soggetto che si avvale di altro gestore di P.E.C. quest'ultimo rilascia al primo gestore una ricevuta asseverata da attestazione temporale di presa in carico del messaggio e di invio del messaggio nella casella di P.E.C. del destinatario; infine, allorquando il messaggio è reso disponibile nella casella di P.E.C. del destinatario viene inviata al gestore del mittente ricevuta di consegna asseverata di attestazione temporale. Può rappresentarsi visivamente l'insieme delle operazioni svolte dal Gestore di P.E.C. nel caso di invio con esito positivo secondo lo schema che segue.¹⁶

9.1.1.1 Busta di trasporto corretta e valida con consegna avente esito positivo



L'attestazione temporale del messaggio consente di avere certezza del momento preciso in cui, da un lato, il messaggio è stato inoltrato e, dall'altro, il messaggio è stato ricevuto dal destinatario con l'attestazione di tutti i passaggi che il messaggio ha effettuato prima di essere consegnato al destinatario. In buona sostanza, il mittente ha cognizione e prova formata da un terzo soggetto qualificato (il gestore di P.E.C.) che il messaggio sia pervenuto al destinatario. Tale prova fa fede fino a querela di falso.

Assume particolare rilevanza, sotto il profilo giuridico, la posizione del gestore di P.E.C. , quale soggetto esterno al mittente ed al destinatario. Il gestore di P.E.C. è un soggetto accreditato presso il CNIPA (Centro Nazionale per l'Informazione nella Pubblica Amministrazione) avente la forma della Società con capitale almeno di 1 milione di euro; viene valutato dal CNIPA in ordine al rispetto dei requisiti di onorabilità, adeguatezza del personale, processi di sicurezza, esperienza nell'erogazione di servizi analoghi, ridondanza e servizi di emergenza. Altresì il Gestore ha l'obbligo di dotarsi della certificazione ISO per il processo PEC,

¹⁶ Lo schema è tratto dalle Regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata. Di seguito la relativa legenda delle singole operazioni descritte:

- 1a – l'utente invia una e-mail al Punto di accesso (PdA)
- 1b – il PdA restituisce al mittente una Ricevuta di Accettazione (RdA)
- 2a – il PdA crea una Busta di Trasporto (BdT) e la inoltra al Punto di Ricezione (PdR) del Gestore destinatario
- 2b – il PdR verifica la BdT e crea una Ricevuta di Presa in Carico (RdPiC) che viene inoltrata al PdR del Gestore mittente
- 2c – il PdR verifica la validità della RdPiC e la inoltra al PdC
- 2d – il PdC salva la RdPiC nello store delle ricevute del Gestore
- 3 – il PdR inoltra la BdT al Punto di Consegna (PdC)
- 4a – il PdC verifica il contenuto della BdT e la salva nello store (mailbox del destinatario)
- 4b – il PdC crea una Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC) e la inoltra al PdR del Gestore mittente
- 4c – il PdR verifica la validità della RdAC e la inoltra al PdC
- 4d – il PdC salva la RdAC nella mailbox del mittente
- 5 – l'utente destinatario ha a disposizione la e-mail inviata

di una polizza assicurativa e consentire l'attività di vigilanza da parte di incaricati del CNIPA. L'elenco dei gestori di P.E.C., giusta quanto stabilito dall'art. 14 D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 è tenuto dal CNIPA che lo rende pubblico sul sito istituzionale ed è sottoscritto con firma digitale dal suo Presidente.¹⁷

Altresì, va rilevato che il gestore di P.E.C. ha l'obbligo di conservare i traffici di trasmissione P.E.C. di ogni mittente per trenta mesi al fine di consentirgli di reperire tutte le informazioni degli invii e ricezione messaggi nel caso di perdita dei dati.

Il rilascio di una P.E.C. è controllato dal Gestore il quale ha l'obbligo di accreditare il soggetto che ne fa richiesta mediante acquisizione dei suoi documenti identificativi e la richiesta di accreditamento presso il Gestore avviene con atto sottoscritto ed autenticato da una Pubblica Amministrazione.

Tuttavia, va osservato che la rilevanza giuridica e probatoria fino a querela di falso del messaggio P.E.C. è limitata all'invio e ricezione della *busta di trasporto* del messaggio e solo per tale aspetto vale la regola del *non ripudio*. Il gestore di P.E.C. fornisce certificazione anche attraverso attestazione temporale dell'invio e della consegna della *busta di trasporto* del messaggio da un soggetto identificato in modo univoco ad altrettanto soggetto identificato univocamente. In buona sostanza l'attestazione attiene solo alla *busta di trasporto* del messaggio ma non al suo contenuto ; ciò che è incontestabile e fa fede fino a querela di falso è l'attestazione di invio e ricezione della *busta di trasporto* del messaggio.

Infatti, l'art. 4 del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 precisa al primo comma che *la posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge*. La firma digitale che il gestore appone al messaggio ha per oggetto solo la *busta di trasporto* giusta quanto stabilito dal successivo art. 9 comma 2¹⁸.

Il contenuto del messaggio viaggiando in chiaro non è assistito da alcuna certificazione circa la sua immodificabilità e la sua attribuzione al redattore con valore probatorio fino a querela di falso, anche se può essere liberamente valutabile dal Giudice in tema di prove.

Infatti, l'invio del messaggio o del documento con la P.E.C. non deve confondersi con l'invio del documento informatico sottoscritto con firma digitale, laddove solo l'invio tramite P.E.C. del documento assistito da firma digitale dà prova dell'invio e della ricezione del messaggio e/o del documento ed attesta l'attribuzione del contenuto del documento e del messaggio al mittente.

Si immagini l'invio attraverso una raccomandata di un documento cartaceo non autenticato nelle firme che avrà valore legale diverso dell'invio con raccomandata di un documento autenticato nelle firme, laddove, nell'ipotesi di invio di un documento informatico, nel primo caso esso è liberamente valutato dal Giudice, nel secondo fa piena prova fino a querela di falso¹⁹.

Tale limitazione della certificazione della P.E.C. rappresenta un chiaro punto di criticità dello strumento, al quale ne va aggiunto quello rappresentato dalla sua non riconoscibilità all'estero in quanto prodotto solo italiano. La mancata standardizzazione internazionale della P.E.C. la rende non interoperabile con i paesi extra-nazionali.

Il legislatore italiano, conscio dei limiti posti dalla mancata interoperabilità dello strumento P.E.C. a livello internazionale, con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009 al comma 6 ha integrato l'obbligo di dotazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata con *analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie*

¹⁷ Al seguente indirizzo è possibile la consultazione dell'elenco pubblico dei gestori di Posta Elettronica Certificata:

[http://www.cnipa.gov.it/site/it-it/Attivit%C3%A0/Posta_Elettronica_Certificata__\(PEC\)/Elenco_pubblico_dei_gestori/](http://www.cnipa.gov.it/site/it-it/Attivit%C3%A0/Posta_Elettronica_Certificata__(PEC)/Elenco_pubblico_dei_gestori/)

¹⁸ L'art. 9 comma 2 del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 così recita: *La busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17*

¹⁹ L'art. 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale attribuisce al documento informatico assistito da firma digitale la stessa efficacia che l'art. 2702 c.c. attribuisce alle scritture private legalmente considerate come riconosciute.

che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali

A livello internazionale costituiscono valida alternativa alla P.E.C. i certificati S/MIME basati sullo standard X.509v3 rilasciati da apposite Certification Authority che, rispetto alla P.E.C., certificano anche l'integrità del contenuto del messaggio garantendone il *non ripudio* attraverso una attestazione firmata e certificata digitalmente con garanzia di sicurezza perché assistita da un sistema algoritmico di crittografia asimmetrica.

Processo Civile Telematico

La tensione alla digitalizzazione dell'attività giurisdizionale troverà la sua piena applicazione con l'entrata a regime del processo civile telematico.

Il processo civile telematico non è una forma di processo distinto e diverso rispetto a quello esistente ma più semplicemente rappresenterà una modalità attraverso la quale alcune delle fasi procedurali del processo si svolgeranno mediante l'uso delle nuove tecnologie.

*La "rivoluzione", quindi, non interessa tanto gli istituti processuali, quanto il "modo" di gestire ciò che si è sempre fatto, sfruttando le potenzialità dell'informatica e della telematica*²⁰

La disciplina è stata dettata dal D.P.R. n. 123 del 13 febbraio 2001 che detta il *Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti*.

La scelta di una disciplina regolamentare del processo civile in chiave tecnologica è la naturale applicazione del *principio secondo cui le pubbliche amministrazioni agiscono di norma attraverso i sistemi informativi automatizzati*²¹.

Nel quadro dello sviluppo del sistema informatizzato assume rilevanza il documento informatico sottoscritto con firma digitale così come definito dal D.P.R. n. 513 del 10 novembre 1997²² costituito dalla *rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti*.

La disciplina prevede la formazione di un fascicolo informatico del fascicolo d'ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano depositati su supporto cartaceo²³.

Tutta l'attività processuale verrà documentata in forma digitale con sottoscrizione degli atti e del processo verbale d'udienza con firma digitale.

Tuttavia, in tutti i casi in cui non fosse possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale degli atti il cancelliere provvederà all'estrazione in forma cartacea dell'atto che sarà sottoscritto con le forme ordinarie.

Tutte le comunicazioni e le notificazioni avverranno per via telematica all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal difensore all'atto della costituzione in giudizio e la notifica si riterrà per avvenuta quando l'atto sia stato reso disponibile nella casella di posta elettronica del destinatario dal gestore di posta elettronica che rilascia al mittente una ricevuta asseverata da attestazione temporale²⁴.

Gli atti saranno formati secondo le specifiche tecniche dettate dal decreto Ministro Giustizia 17 luglio 2008 che ha adottato il formato *PDF* quale modello standard, come di recente ribadito nel decreto Ministro Giustizia del 10 luglio 2009 recante *Nuova strutturazione dei modelli informatici relativa all'uso di strumenti*

²⁰ Andrea Sirotti Gaudenzi in *La Giustizia Telematica e la procedura informatizzata* – Maggioli 2005 pag. 101

²¹ Così la Relazione Illustrativa al D.P.R. 123 del 13 febbraio 2001 che a tale proposito richiama il principio sancito dall'art. 3 del d. l. n. 12 febbraio 1993 n. 39.

²² Ora dall'art. 1 del D. L. n. 82 del 7 marzo 2002 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale che ha sostituito il D.P.R. 513/1997 abrogato dall'art. 77, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445

²³ Così l'art. 12 del D.P.R. citato

²⁴ Tale principio è stato riconosciuto anche dalla Direttiva Europea 2000/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, sui servizi della società dell'informazione, secondo cui "l'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti cui sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi"

informatici e telematici nel processo civile e introduzione dei modelli informatici per l'uso di strumenti informatici e telematici nelle procedure esecutive individuali e concorsuali.

Infatti, l'allegato al recente decreto ministeriale ribadisce che gli atti del processo in forma di documenti informatici sono redatti come segue:

1. l'atto è un file in formato PDF, che deve essere ottenuto da una trasformazione di un documento testuale e non deve avere restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
2. la firma digitale deve essere esterna, quindi il file nella busta sarà *<nome file>.pdf.p7m*;
3. l'atto PDF deve essere accompagnato da un file XML che riporta i "dati di servizio" relativi all'atto e ritenuti essenziali per i sistemi di cancelleria, secondo gli XSD illustrati nel seguito; esso è denominato *DatiAtto.xml*, va firmato digitalmente e va imbustato insieme all'atto.

Per la definizione di *DatiAtto.xml* sono stati utilizzati gli *XML-Schema*, che consentono di fornire una specifica chiara, ben definita e leggibile, nonché di operare un maggior numero di controlli sia in fase di predisposizione dell'atto che in fase di accettazione da parte dei sistemi di cancelleria.

Gli XSD che ne derivano sono stati predisposti e strutturati allo scopo di fornire un insieme di specifiche estendibile ed espandibile, sfruttando in particolare i meccanismi dei "tipi xml" disponibili negli XML-Schema.

L'approccio utilizzato è stato pertanto quello di definire un dizionario di tipi xml e utilizzare questo dizionario per la composizione delle varie tipologie di atto²⁵.

Nella sua fase operativa il P.C.T. prevede modalità telematiche per la redazione degli atti di parte; per il loro deposito e, dal lato Cancelleria, per l'invio delle comunicazioni.

Per la redazione degli atti è stata prevista l'utilizzazione di uno strumento chiamato Consolle dell'Avvocato, costituente un'applicazione che consente l'automazione delle funzioni comunemente utilizzate dal professionista e permette, ad oggi, *la gestione di atti giuridici relativi a procedimenti di ingiunzione ante causam e controversie in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria. La Consolle consente inoltre di costruire un'anagrafica minimale della causa di riferimento e una tabella di base con le anagrafiche delle parti ricorrenti con lo scopo di rendere semplice il recupero dei dati in caso di nuovi procedimenti. Dalla Consolle è inoltre possibile attivare la componente di redazione vera e propria basata su Microsoft Word nonché predisporre la busta per l'inoltro al Punto di Accesso. I documenti generati con la Consolle, sulla base di modelli predefiniti, non contengono alcuna macro e sono privi di campi, di controlli e qualsivoglia limitazione. L'Avvocato, comunque, può utilizzare un qualsiasi strumento di videoscrittura a sua scelta redigendo l'atto in completa autonomia.*

*Tutti i documenti redatti, sia attraverso la componente di redazione del sistema, sia con altre modalità, devono essere trasformati in formato PDF attraverso l'uso di un qualsiasi strumento di conversione esterno alla Consolle.*²⁶

L'atto redatto, trasformato in formato XML, sottoscritto con firma digitale ed asseverato da marca temporale, può essere depositato dall'Avvocato in Cancelleria con modalità telematiche. L'inoltro avviene, previa connessione via internet al Punto d'Accesso, attraverso la C.P.E.P.C.T.²⁷. Il Punto d'Accesso rilascia attestazione temporale di presa in carico e trasmette l'invio al Gestore centrale che, a sua volta, inoltra l'atto al Gestore locale che lo depositerà nella Repository documentale dell'Ufficio Giudiziario di competenza, rilasciando attestazione temporale dell'avvenuto deposito.

²⁵ Premessa all'allegato 1 del D.M. 18/07/2009

²⁶ Le modalità indicate sono tratte dal *Manuale Utente dell'Avvocato* reso dal DGSIA nel Settembre 2007.

²⁷ La C.P.E.P.C.T. non dovrebbe essere casella di posta elettronica certificata ulteriore e diversa dalla P.E.C. L'uso di tale terminologia può spiegarsi con la possibilità di utilizzare altre modalità sicure di messaggistica come i certificati S/MIME.

Può rappresentarsi visivamente l'insieme delle operazioni così descritte secondo lo schema che segue.



La Cancelleria provvederà alla trasmissione delle comunicazioni mediante invio del c.d. biglietto di cancelleria al Gestore locale, che a sua volta, lo inoltrerà al Gestore Centrale che smisterà il messaggio attraverso il Punto d'Accesso agli avvocati.

Può rappresentarsi visivamente l'insieme delle operazioni così descritte secondo lo schema che segue



In ordine alla redazione della sentenza, l'art. 17 del citato D.P.R. ne prevede la formazione della minuta in formato elettronico sottoscritta con firma digitale dal Giudice.

Tuttavia il D.P.R. 123 del 13 febbraio 2001 presenta un limite costituito dall'obbligatorietà della formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo²⁸.

Allo stato il progetto di processo civile telematico è in fase sperimentale in 7 Uffici Giudiziari: Tribunali di Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Genova, Lamezia Terme e Padova. In questi uffici è in fase operativa la procedura informatizzata del procedimento monitorio ad esclusione della fase di opposizione.

Firma digitale

²⁸ Così prevede il comma 12 del D.P.R. citato

Un atto potrà ritenersi valido a tutti gli effetti nel processo civile telematico e nei rapporti giuridici purchè sottoscritto con firma digitale, che ha la caratteristica di attribuire la paternità e la integrità dell'atto al suo estensore al pari della firma autografa vergata con una penna.

La firma digitale rappresenta il risultato di un procedimento informatico di crittografia attraverso il quale l'atto presenti le caratteristiche di:

Autenticità inteso come atto che inequivocabilmente sia attribuibile al suo autore;

Integrità: inteso come atto immutato dopo la sua sottoscrizione;

Non ripudio: inteso come atto con efficacia legale valida non ripudiabile dal suo autore ovvero ripudiabile solo con querela di falso.

Essa si basa su algoritmi²⁹ che blindano il documento rendendolo perfettamente equiparato all'atto sottoscritto con firma autografa.

Il sistema di firma digitale trova la sua origine nella necessità di conferire certezza ad un documento trasmesso e formato con forma diversa da quello tradizionale.

Infatti, il documento informatico rispetto al tradizionale è la rappresentazione grafica di un complesso processo algoritmico di trasformazione dei *bit* generati dall'elaboratore elettronico attraverso le operazioni di *input* delle informazioni³⁰.

Il documento informatico per sua natura, essendo formato da algoritmi numerici, non presenta i caratteri di univocità ed inconfondibilità del documento redatto di pugno del suo autore. Infatti, la copia di un documento informatico è perfettamente uguale e confondibile con l'originale. A titolo di esempio se inviassi un documento informatico, il destinatario non riceverebbe una copia del documento ma un clone dell'originale; quindi se il destinatario aprisse il file e lo modificasse salvandolo con lo stesso nome e mantenendo i profili di creazione del documento, nessuno potrebbe sostenere che il documento originario sia stato mutato perché perfettamente confondibile con il primo.

Per ovviare a tale inconveniente si è fatto ricorso ai sistemi crittografici di protezione del documento.

La crittografia, già nota nell'antichità, è uno strumento di protezione del documento, secretato dal mittente, leggibile solo dal destinatario o dal soggetto che conosca le modalità (*rectius* chiavi) di lettura dello stesso³¹.

La firma digitale si avvale della evoluzione dei meccanismi di crittografia in chiave informatica.

Il sistema di crittografia si basa su un cifrario asimmetrico a doppia chiave: una chiave privata di cifratura di esclusiva pertinenza dell'autore del documento ed una pubblica di decifratura. L'autore del documento cifra il documento con la sua chiave privata e lo spedisce al destinatario che con la chiave pubblica può solo aprire il documento e leggerlo o stamparlo. Il documento così cifrato non potrà essere modificato da nessuno.

La chiave privata informatica è costituita da un codice matematico denominato *hash*, che rappresenta l'impronta del documento integrato o associato ad esso rendendolo unico ed immutabile.

La chiave pubblica informatica resa disponibile dal mittente consentirà la verifica della provenienza del documento e la decifrazione del suo contenuto.

Nell'effettuare la firma di un documento elettronico bisogna attivare una serie di procedure che in modo sintetico sono:

²⁹ Si definisce *algoritmo* quella sequenza logica di istruzioni elementari (univocamente interpretabili) che, eseguite in un ordine stabilito, permettono la soluzione di un problema in un numero finito di passi (definizione tratta da *Wikipedia*)

³⁰ L'elaboratore elettronico opera attraverso operazioni matematiche di tipo binario ed il risultato si fonda sull'alternativa logica di vero e falso a seconda se il risultato sia 1 o 0.

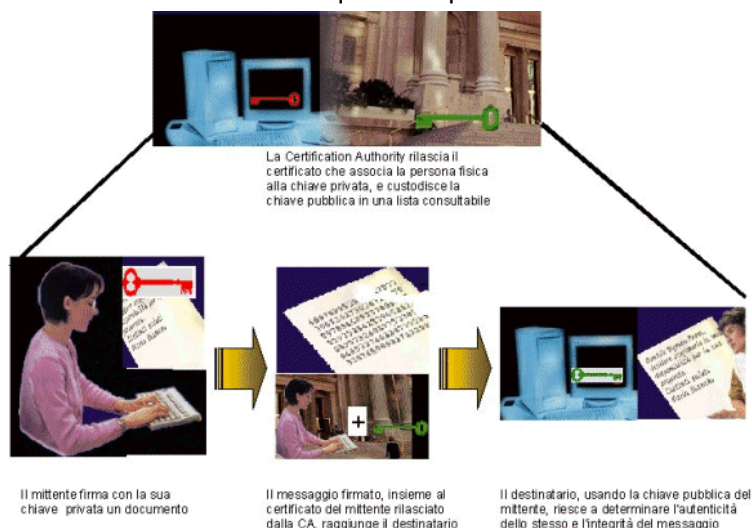
³¹ Il famoso Cifrario Cesare si fondava sul sistema a trasposizione di tre lettere laddove la lettera D del documento cifrato corrispondeva alla lettera A del documento da decifrare (in Svetonio *Vite dei Cesari*)

- 1) generazione dell'impronta del documento elettronico (una sorta di rappresentazione binaria ed univoca del documento),
- 2) cifratura dell'impronta del documento elettronico per mezzo della chiave privata Kpri,
- 3) creazione di una "busta elettronica" che contiene il documento, la firma definita al punto precedente e il certificato emesso dal certificatore che lega la chiave privata al suo possessore.

Il destinatario del documento elettronico firmato deve essere in grado di:

- a) aprire la "busta elettronica",
- b) decifrare l'impronta del documento elettronico con la Kpub del firmatario estratta dal certificato,
- c) calcolare l'impronta del documento elettronico e verificare il valore ottenuto con quello firmato ai fini dell'integrità del messaggio,
- d) aprire il certificato e leggere l'identità del soggetto per verificare l'identità del mittente e la validità temporale della sua firma. Per effettuare tale verifica, si deve accedere ad una speciale lista (Certification Revocation List) redatta da ogni certificatore e ricercare se il certificato ricevuto appartenga alla lista oppure no. In caso negativo, il certificato deve essere considerato ancora valido e pertanto il documento elettronico può considerarsi valido secondo quanto previsto dal DPR 513.

In sintesi di seguito può riassumersi visivamente quanto sopra descritto³².



L'identificazione del titolare della chiave privata, ai fini della validità giuridica del documento informatico, richiede che un terzo soggetto ne attribuisca la titolarità. A tale fine la certificazione della titolarità di una chiave privata è rilasciata da Certificatori accreditati presso il CNIPA ovvero da organismi internazionali denominati *Certification Authority*.

I Certificatori accreditati sono soggetti pubblici o privati che emettono certificati qualificati conformi alla Direttiva europea 1999/93/CE e nazionale in materia. Inoltre ai sensi della normativa vigente, hanno richiesto ed ottenuto il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza. Forniscono i servizi di certificazione inerenti la firma digitale e possono rilasciare certificati di autenticazione per conto delle pubbliche amministrazioni che rilasciano smart card conformi alla Carta nazionale dei Servizi (CNS). In questo ambito generano quindi, su richiesta dell'Ente Emittitore (pubblica amministrazione) i certificati di autenticazione utilizzati dal titolare della CNS per l'accesso ai servizi in rete³³.

³² Le procedure descritte e lo schema sono tratte dalla Circolare 19 giugno 2000 n. AIPA/CR/24 recante le *Linee guida per l'interoperabilità dei certificatori*.

³³ La definizione è tratta dal sito del CNIPA al seguente indirizzo: <http://www.cnipa.gov.it>

Il certificatore rilascerà il certificato di firma digitale attraverso una procedura di autenticazione e di verifica dell'identità del soggetto richiedente. I certificati sono rilasciati su supporti informatici ed hanno una validità temporale predeterminata in base al contratto (generalmente tre anni) e vanno periodicamente rinnovati.

La sottoscrizione di un atto con certificato scaduto impedisce al documento di avere validità giuridica, anche se può essere liberamente valutato dal Giudice in tema di prova.

Se la sottoscrizione dell'atto con firma digitale attribuirà la paternità inequivocabile dell'atto al suo autore, la validità del documento, talvolta richiede l'attestazione anche della data di sottoscrizione, che può non coincidere con la data di invio del documento. L'attestazione della data di sottoscrizione del documento informatico può essere data con l'apposizione della c.d. *marca temporale*³⁴, che associandosi ad esso gli conferisce data certa.

Settore Penale

Nel settore Penale non vi è la possibilità per l'avvocato ovvero per il cittadino di interagire con i sistemi informatici adottati.

Il sistema informatico è attualmente disponibile solo per lo scambio di informazioni tra Uffici Giudiziari ai soli fini organizzativi interni dell'Amministrazione e per le esigenze connesse allo svolgimento del Processo Penale - lato Pubblica Amministrazione.

Il professionista non ha alcuna possibilità di interagire con il sistema e le informazioni relative allo stato del procedimento può attingerle solo con le modalità ordinarie.

L'AVVOCATO

Il professionista legale è chiamato in questo processo a compiti e funzioni che comportano un cambiamento della mentalità di approccio all'esercizio dell'attività forense.

L'evoluzione tecnologica rende necessaria la dotazione di nuovi strumenti per l'esercizio della professione che devono integrarsi con gli strumenti tradizionali finora usati.

L'uso delle nuove tecnologie potrà costituire un valore aggiunto per l'avvocato che potrà ottenere vantaggi sia sotto il profilo del risparmio di costi che del risparmio dei tempi di svolgimento della sua attività.

I programmi per il personal computer consentono di rendere l'attività professionale di un avvocato più agevole specie con riferimento a quel tipo di atto ripetitivo laddove solo alcuni dati costituiscono delle variabili.

L'avvocato potrà utilizzare i noti programmi di elaborazione testi, i fogli elettronici ed i database per rendere il proprio lavoro più proficuo.

A titolo di esempio, nel caso di una specifica da allegare ad una richiesta di provvedimento monitorio, alcuni elementi sono statici, altri variabili; di questi ultimi alcuni sono rappresentati da variabili alfabetiche altre da variabili numeriche; quindi, un corretto uso del foglio elettronico rende possibile, attraverso la mera indicazione del valore della causa, ottenere lo sviluppo della specifica senza doversi cimentare nella ricerca dei valori fissati dalla Tariffa forense. L'integrazione del foglio elettronico nel programma di elaborazione testi consentirà all'avvocato di redigere gli atti in modo più veloce, individuandone i caratteri ripetitivi e soggetti a variabili predeterminate.

³⁴ Per "marca temporale" si intende una "evidenza informatica che consente di rendere opponibile a terzi un riferimento temporale". La marcatura temporale di un documento informatico consiste nella generazione, da parte di una terza parte fidata (le Certification Authority) di una firma digitale del documento (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore) cui è associata l'informazione relativa a una data e a un'ora certa. La marca temporale è sempre opponibile a terzi (definizione tratta da *Wikipedia*).

Nel caso di procedimenti standard (*cfr.* con cause seriali) può crearsi un atto tipo ed, attraverso la creazione di un database contenente i dati variabili, sarà possibile creare tanti documenti diversi tra loro direttamente in fase di stampa.

La digitalizzazione organizzata dei documenti potrà consentire all'avvocato di consultare il proprio fascicolo di studio senza avere la necessità di dover attingere alle informazioni necessarie attraverso la consultazione del fascicolo cartaceo.

La diffusione delle banche dati normative e giuridiche sia nel formato *off line* che in quello *on line* via internet consente all'avvocato di reperire più velocemente gli argomenti giuridici e i pronunciamenti giurisprudenziali necessari per lo svolgimento della sua attività.

L'uso delle comunicazioni elettroniche costituisce la nuova frontiera nell'esercizio della professione forense. Ogni avvocato possiede un indirizzo *e-mail* e le comunicazioni attraverso questo strumento rappresentano la nuova forma di comunicazione alternativa alla posta ordinaria.

Le modalità comunicative offerte dalle nuove tecnologie consentono all'avvocato di operare con soggetti a distanza e trasmettere i propri atti aventi valore legale attraverso l'*e-mail* e la sottoscrizione degli atti con firma digitale.

Al fine di rendere operativo il processo di modernizzazione della professione all'avvocato si impone un onere di formazione per la conoscenza del funzionamento dei nuovi strumenti; solo una conoscenza ragionata degli strumenti gli potrà consentire di calibrare gli investimenti scegliendo le modalità organizzative *hardware* e *software* per lo svolgimento della sua attività.

L'evoluzione degli strumenti elettronici e le offerte provenienti dal mercato delle nuove tecnologie consentono all'avvocato di poter gestire a distanza i contenuti informativi conservati nel proprio studio; ad esempio attraverso la portabilità degli *smartphone* il professionista potrà, nel corso dell'udienza, gestire il calendario del procedimento cui è interessato quale difensore attingendo le informazioni dalla propria agenda elettronica e concordando date di svolgimento delle varie fasi del procedimento senza interferire con altri impegni già assunti.

Analogamente l'attività di informazione da parte dell'avvocato sulla propria attività potrà essere resa disponibile anche alla luce di quanto consentito e nei limiti imposti dall'art. 17 bis del Codice Deontologico attraverso internet con la realizzazione di un proprio sito.

Il costo di ammodernamento della struttura operativa dell'avvocato sarà ampiamente ripagato dalle utilità che riceverà attraverso un corretto uso degli strumenti informatici; tuttavia, l'uso degli strumenti informatici può rappresentare uno svantaggio per questi allorquando non provveda al mantenimento ed aggiornamento sia delle risorse *hardware-software* che dei contenuti informativi.

Non sfugga che gli obblighi gravanti sul professionista legale non sono solo quelli dettati dalla legislazione in tema di razionalizzazione del processo, ma anche quelli connessi all'uso degli strumenti elettronici.

Il D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 recante il *Codice in materia di protezione dei dati personali* impone, quando si utilizzino strumenti elettronici, l'obbligo di dotarsi di misure minime e di quelle idonee per la protezione dei dati personali trattati nel corso della attività professionale; di redigere e tenere aggiornato un Documento Programmatico della Sicurezza; di assumere ogni iniziativa volta alla protezione anche sotto il profilo tecnico delle risorse *hardware-software* di trattamento dei dati personali. La violazione di taluni obblighi è penalmente sanzionata.

Infine, va riconosciuto merito a tutti quei colleghi che hanno mostrato quella disponibilità ad assumere la veste di sperimentatori dei nuovi sistemi informativi quali il P.C.T.

L'avvocatura e gli avvocati non sono mai rimasti insensibili alle sollecitazioni provenienti dalla Pubblica Amministrazione offrendo, anche a proprie spese, per l'attività di sperimentazione e collaudo dei sistemi informativi nel Settore Giustizia, la professionalità ed il *know how* acquisito.

E' in fase di sperimentazione, con il coinvolgimento di 300 colleghi in Italia designati dalle Camere Penali, il progetto *Penalnet*, nato da una iniziativa della Commissione Europea, sostenuta e co-finanziata dal programma Giustizia penale 2007 (Criminal Justice 2007) dalla Direzione Generale Giustizia, Libertà e Sicurezza e del cui sviluppo è stato incaricato il Consejo General de la Abogacía (Spagna) in collaborazione con i quattro Ordini degli Avvocati partner: il Conseil National des Barreaux (Francia), il MAGYAR ÜGYVÉDI Kamara (Ungheria), il Consiglio Nazionale Forense (Italia), e il BAROUL BUCURESTI, (Romania) e sarà aperto a tutti gli avvocati membri dei Consigli degli Ordini partecipanti nel giugno 2010. Il progetto, nella fase a regime, si propone di fornire *ad un avvocato la certezza di scambiare effettivamente comunicazioni autenticate con un altro collega, e che quest'ultimo sia il solo ad avere diritto di accesso ai contenuti ricevuti. Allo stesso modo, il sistema garantisce che le informazioni scambiate non possano essere modificate o disconosciute.*

*Per un avvocato l'utilizzo del PenalNet significa fornire una soluzione efficiente per i loro clienti, utilizzare moderni mezzi di comunicazione significa tutelare al massimo la privacy e sviluppare una rete professionale che favorisce il diritto di difesa nell'esercizio nella professione transfrontaliera*³⁵

I CONSIGLI DELL'ORDINE

I Consigli dell'Ordine sono chiamati ad essere protagonisti nel processo di modernizzazione della professione forense con compiti che sono affidati loro dal legislatore in quanto soggetti deputati alla gestione, vigilanza e revisione degli albi e degli elenchi dei propri iscritti³⁶.

I Consigli dell'Ordine sono i soggetti deputati per loro natura a dotarsi di un Punto d'Accesso al Sistema Polisweb anche in vista dell'avvio del Processo Telematico. In tali sensi ogni Consiglio dell'Ordine ha provveduto a stipulare un contratto con un Gestore privato tra quelli accreditati dal Ministero dell Giustizia per la realizzazione di un Punto d'Accesso la cui gestione e manutenzione è affidata in *outsourcing* a dette società private.

Ma ulteriori impegni sono affidati ai Consigli dell'Ordine nel processo di modernizzazione dell'attività giurisdizionale dello Stato.

L'art. 17 del D. M. Giustizia del 17 luglio 2008 recante le *Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile* ha previsto espressamente che:

1) Al fine dell'inserimento nei registri degli indirizzi elettronici, i consigli dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale forense comunicano al Ministero della giustizia ed ai punti di accesso di riferimento, le seguenti informazioni e le loro variazioni, per via telematica, relative ai difensori:

- a) nome e cognome;*
- b) luogo e data di nascita;*
- c) codice fiscale;*
- d) domicilio;*
- e) indirizzo elettronico, dichiarato e fornito dal punto di accesso;*
- f) data, ora e minuti dell'ultima variazione dell'indirizzo elettronico;*
- g) dati identificativi del punto di accesso che fornisce il servizio di posta elettronica;*
- h) stato del difensore: attivo, sospeso, cancellato, radiato; con indicazione di inizio efficacia del provvedimento e di fine efficacia nell'ipotesi di provvedimento temporaneo.*

2. La comunicazione di cui al comma 1 è sottoscritta, con firma digitale, dal presidente del consiglio dell'ordine ovvero del Consiglio nazionale forense, o da un loro delegato.

³⁵ Così si legge nelle notizie informative rese sul sito <http://www.penalnet.eu/portalPenalnet/home.do>

³⁶ cfr. con art. 14 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578

3. La comunicazione di cui al comma 1 è strutturata in linguaggio XML, secondo il formato definito nel decreto ministeriale di cui all'articolo 52.

4. La comunicazione fatta dal punto di accesso gestito dal Consiglio dell'ordine degli avvocati o dal Consiglio Nazionale Forense vale quale adempimento degli obblighi di cui al comma 1.

5. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata da una casella di posta elettronica certificata, univoca per ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati, aderente alle specifiche tecniche riportate nell'allegato A, indicata con atto sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Il Decreto Legge n. 193 del 29 dicembre 2009 convertito nella legge n. 24 del 22 febbraio 2010 ha apportato modifiche all'art. 16 del r.d. n. 1578 del 27 novembre 1933 stabilendo che nell'Albo sia indicato oltre al codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell'articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. La stessa norma prevede un obbligo di aggiornamento quotidiano e di trasmissione al Consiglio Nazionale Forense ed al Ministero della Giustizia degli indirizzi di posta elettronica certificata dei propri iscritti.

L'obbligo previsto dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 per ogni iscritto di dotarsi di un indirizzo di p.e.c. ha impegnato i Consigli dell'Ordine alla raccolta, conservazione e catalogazione di tali indirizzi al fine di rendere consultabile in via telematica alle Pubbliche Amministrazioni i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di p.e.c.³⁷.

La gestione del database degli indirizzi di p.e.c. degli iscritti, aggiornato quotidianamente, ha imposto ai Consigli notevoli impegni sotto il profilo della destinazione delle risorse umane che, nella fase iniziale, ha visto le Segreterie invase dalla comunicazioni effettuate dagli iscritti.

L'onere e l'impegno dei Consigli non si è limitato a tale sforzo. Nell'ottica della fornitura di servizi in favore dell'Avvocatura i Consigli dell'Ordine hanno provveduto a fornire ai propri iscritti gli idonei strumenti per rendere operativo l'obbligo imposto agli avvocati di dotarsi di un indirizzo di p.e.c.; a tal fine il Consiglio dell'Ordine di Trani ha attivato un sottodominio di p.e.c. del proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria, già offerto gratuitamente ad ogni iscritto³⁸, ed ha stipulato una convenzione con un gestore di p.e.c. accreditato presso il CNIPA ed il CNF offrendo, gratuitamente fino a tutto il 2010, un indirizzo di p.e.c. ai propri iscritti e stipulando una convenzione aperta ad un costo ridotto. Altri Consigli hanno preferito limitarsi alla stipula di convenzioni aperte con gestori di p.e.c. senza attivare un sottodominio.

In ogni caso, nell'ottica del rispetto del mercato e della libera concorrenza, ogni iscritto è stato lasciato libero di scegliere un gestore di p.e.c. tra quelli accreditati dal CNIPA e dal Ministero della Giustizia.

I Consigli dell'Ordine nella loro nuova funzione di soggetti deputati al controllo e stimolo della formazione permanente hanno assunto iniziative per svolgere attività di formazione ed informazione sulle novità introdotte dai continui interventi legislativi e dalle possibilità offerte dalle nuove tecnologie nel processo di modernizzazione della professione.

Tuttavia, l'impegno dei Consigli non si è limitato all'assolvimento degli obblighi gravanti loro per legge. La quasi totalità dei Consigli dell'Ordine ha fornito un notevole contributo economico e logistico per rendere operativo il Sistema Polisweb, stipulando convenzioni economiche con il Ministero per lo svolgimento dell'attività di *data entry* dei fascicoli pendenti ed accollandosi i costi del personale impiegato in dette operazioni.

³⁷ cfr. con art. 16 comma 7 della citata legge

³⁸ il sottodominio attivato è del tipo *nome.cognome@pec.ordineavvocatitrani.it*

IL PROGETTO E-JUSTICE

L'esigenza di una cooperazione tra i vari Stati operanti nello spazio europeo di Giustizia ha puntato l'attenzione sulla necessità di migliorare l'accesso alla giustizia in funzione di una maggiore efficacia della stessa.

A tale esigenza la giustizia elettronica si propone come uno strumento di strategia globale in rapporto sinergico fra le strategie europee e quelle nazionali.

La giustizia elettronica si può definire come il ricorso alle tecnologie informatiche e di comunicazione per migliorare l'accesso dei cittadini alla giustizia e l'efficacia dell'azione giudiziaria intesa come attività di ogni genere per risolvere una controversia o sanzionare penalmente un comportamento³⁹.

La Giustizia Elettronica può inquadrarsi nell'ambito dell'E-Government rappresentandone un segmento specifico.

Su tale tema assume particolare rilevanza la Risoluzione del Parlamento Europeo del 18 dicembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sulla giustizia elettronica (2008/2125/(INI)).

Il Parlamento nei suoi **"consideranda"** ha posto attenzione allo sviluppo delle Tecnologie dell'Informazione, rilevando che la loro corretta applicazione potrà offrire un considerevole contributo all'efficienza del sistema giudiziario in Europa determinando maggiore integrazione alle sfide inerenti quello transfrontaliero, come la lingua, la distanza e la diversità dei singoli sistemi giuridici nazionali.

La risoluzione suggerisce l'idea di creare un portale/rete per la giustizia elettronica da inserirsi, come progetto pilota, nell'ambito delle reti transeuropee prospettate nell'art. 154 del Trattato CE, e sviluppato mediante le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) di cui alla comunicazione della Commissione del 29 settembre 2008 (COM(2008)0583).

Nelle intenzioni della Commissione delle Comunità Europee le funzioni attribuite al Portale riguarderanno⁴⁰:

a) Accesso all'informazione

Il portale dovrà offrire ai cittadini europei, nella lingua rispettiva, una serie di informazioni sugli orientamenti giudiziari e sulle relative procedure. La mancata conoscenza delle norme vigenti negli altri Stati membri costituisce infatti uno dei principali fattori che impediscono ai cittadini di far valere i propri diritti in un altro paese dell'Unione

Il portale presenterà in particolare:

- **informazioni europee e nazionali sui diritti delle vittime nei processi penali e sui loro diritti a essere indennizzate;**
- **i diritti fondamentali di cui i cittadini dispongono in ciascuno Stato membro (diritti delle persone coinvolte in un procedimento penale);**
- **i principi fondamentali relativi alla possibilità per i cittadini di adire un giudice in un altro Stato membro o di difendersi al suo cospetto ove siano chiamati a comparire.**

Il portale fornirà altresì informazioni pratiche, in particolare in ordine alle autorità competenti, ai mezzi per rivolgersi a esse, al ricorso – obbligatorio o facoltativo – a un avvocato, alle procedure per ottenere l'assistenza giudiziaria.

Alcune di queste informazioni sono già disponibili sulla rete giudiziaria civile. Esse verranno integrate nel portale e completate in materia di diritto penale e diritto delle vittime.

b) Orientamento

Il portale deve costituire una piattaforma orientativa verso i siti esistenti (EurLex, PreLex, SCADplus, Eurovoc e IATE), verso le istituzioni giudiziarie europee o le varie reti che esistono in materia giudiziaria, nonché verso gli strumenti da esse creati.

³⁹ Così definita dalla Commissione delle Comunità Europee nella Comunicazione del 30 maggio 2008.

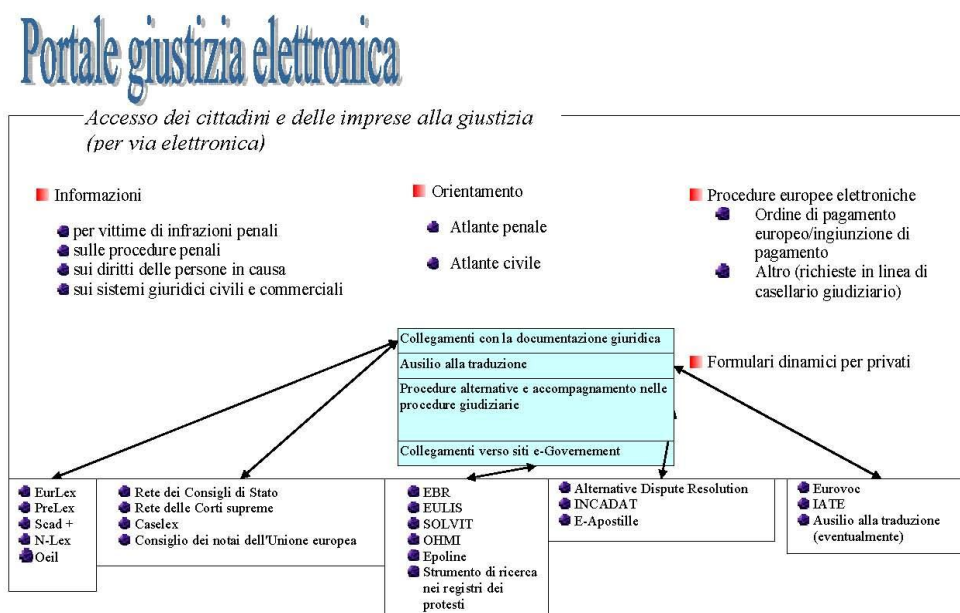
⁴⁰ cfr. con citata comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 30 maggio 2008.

Inoltre, il portale potrà orientare gli utenti verso alcuni registri interconnessi a livello europeo attraverso collegamenti con gli organismi che gestiscono tali progetti.

c) Accesso diretto a determinate procedure europee

A termine sarà possibile creare procedure europee interamente elettroniche. Alcune basi giuridiche già esistono, ad esempio il regolamento "controversie di modesta entità" o il regolamento "ingiunzione di pagamento".

Può rappresentarsi visivamente la funzionalità del Portale di Giustizia Elettronica secondo lo schema che segue⁴¹.



Tale portale unico a livello europeo dovrebbe essere strutturato con accessi differenziati per magistrati, funzionari pubblici per i legali e per i cittadini con un sistema di gestione dell'identità inteso a separare l'area riservata all'accesso dei cittadini da quella riservata all'accesso dei professionisti. In esito ai consideranda la risoluzione invita la Commisisione ad integrare lo spazio europeo di giustizia con uno spazio di giustizia elettronica.

Alla risoluzione vengono allegate raccomandazioni particolareggiate in ordine al contenuto della proposta.

Tra queste quelle di particolare interesse riguardano:

- l'istituzione di un meccanismo atto a garantire che tutta la futura legislazione civile sia concepita per essere utilizzata in applicazioni *on line*;
- la revisione di tutta la legislazione esistente in materia di giustizia civile con le modifiche necessarie per renderla compatibile con le esigenze della giustizia elettronica, con particolare riferimenti alla materia delle comunicazioni e della notificazioni, all'assunzione delle prove;
- l'armonizzazione del diritto processuale e del diritto delle prove nelle controversie transfrontaliere e nella cause dinanzi alla Corte di giustizia in funzione degli sviluppi delle tecnologia dell'informazione.

In ordine ai portali europei di giustizia elettronica, la raccomandazione suggerisce il convogliamento in una unità di raccordo e gestione che dovrà coordinare i contributi dei vari Stati membri e garantirne l'interoperabilità. Tale unità si dovrebbe proporre come unico referente per la progettazione del sistema di funzionamento del Portale di Giustizia Europeo attraverso studi di fattibilità sull'utilizzo delle firme

⁴¹ Schema tratto dalla citata Comunicazione del 30 maggio 2008

elettroniche in ambito giuridico e sull'accesso a distanza dei registri nazionali (catasto, registri immobiliari, di insolvenza ecc.) nel rispetto della tutela dei dati personali.

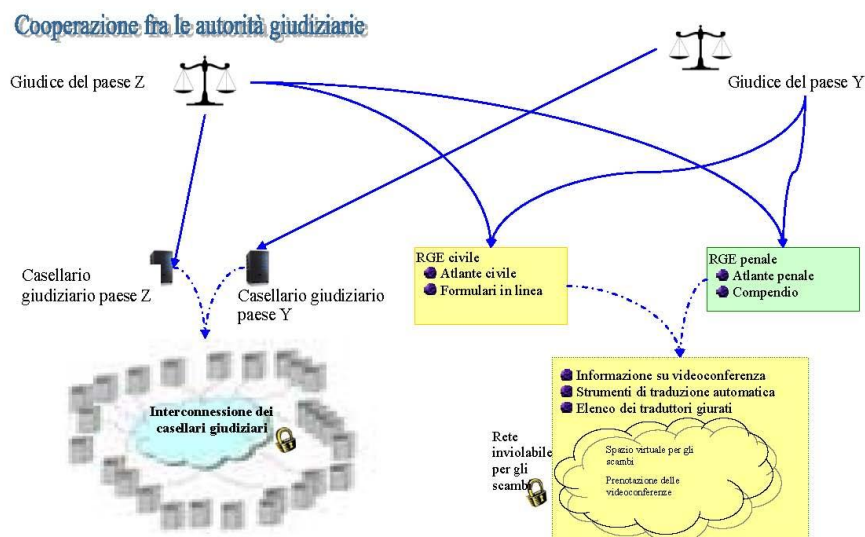
In materia penale il Portale dovrebbe avere funzione informativa per i cittadini circa i sistemi giudiziari penali operanti nei singoli Stati, offrendo informazioni ai diritti loro spettanti e fornendo indicazioni sulle modalità per ottenere assistenza legale, attraverso la consultazione di elenchi di professionisti in grado di occuparsi di clienti stranieri. Altresì lo stesso dovrebbe consentire la creazione di un casellario giudiziario europeo le cui informazioni potrebbero essere attinte dagli uffici giudiziari. In particolare, assume importanza l'interconnessione dei casellari giudiziari dei singoli Stati diretta a consentire lo scambio di informazioni anche al fine di creare un *database* dei cittadini dei paesi terzi condannati.⁴²

Viene raccomandato il potenziamento del ricorso alla videoconferenza nell'ambito dei procedimenti penali con considerevoli vantaggi sia sotto il profilo del risparmio di costi di trasferimento dei testimoni che sotto il profilo della celerità dell'assunzione della prova.

La raccomandazione conclude richiamando l'attenzione al rispetto del diritto alla riservatezza dei dati personali.

Infine, una ulteriore sfida è data dal superamento delle barriere nazionali rappresentate dalle diversità linguistiche. I procedimenti civili o penali sono svolti nella lingua nazionale e le difficoltà linguistiche sono un freno allo sviluppo di una giustizia comune nell'ambito delle controversie transfrontaliere. Il Portale di Giustizia Elettronica può essere un mezzo per la predisposizione di strumenti di traduzione automatica per la comprensione, anche se superficiale, dei contenuti informativi redatti in lingue diverse; altresì attraverso la creazione di un apposito database si potrebbe elaborare un elenco di traduttori ed interpreti giudiziari a livello europeo.

L'attività di cooperazione fra le Autorità Giudiziarie può visivamente rappresentarsi secondo lo schema che segue⁴³.



⁴² Su tale versante il progetto denominato *EPOCIII* sviluppato da *Eurojust* costituisce un interessante esperimento che merita attenzione e sviluppo anche alla luce della predisposizione di una rogatoria su base standardizzata ed uniforme.

⁴³ Schema tratto dalla citata Comunicazione del 30 maggio 2008

RUOLO DELL'FBE

Nell'ambito dello sviluppo del progetto *E-Justice* l'FBE può proporsi come partner privilegiato nel processo di interoperabilità dei vari sistemi giudiziari specie con riferimento alle fasi di accreditamento dei professionisti legali all'accesso dei flussi informativi resi disponibili nel Portale Europeo di Giustizia Elettronica.

Nell'esperienza italiana gli avvocati sono censiti presso i Consigli dell'Ordine i quali, a loro volta si interfacciano con il Consiglio Nazionale Forense che conserva un database attraverso il quale è possibile consultare la scheda con i dati essenziali di ogni iscritto. I portali dei singoli Consigli offrono, quale servizio per il cittadino, la consultazione dell'elenco di quei professionisti iscritti in quello dei difensori d'ufficio nell'ambito penale ovvero in quello dei difensori abilitati alla difesa con patrocinio a spese dello Stato (c.d. gratuito patrocinio).

Queste informazioni, attraverso una opera di coordinamento dei vari portali nazionali, potrebbero confluire nel Portale dell'FBE che si proporrebbe come un valido strumento di comunicazione informativa.

L'FBE come organismo internazionale *super partes* potrebbe anche accreditarsi a livello europeo come soggetto certificatore dei singoli avvocati appartenenti agli ordini aderenti per ottenere le credenziali di accesso ai contenuti informativi riservati del Portale di Giustizia Europea, gestendo il rilascio dei certificati digitali in cooperazione con i singoli ordini aderenti.

La particolare attività di attenzione alle tematiche deontologiche dell'FBE e la estensione degli ordini aderenti lo rende un privilegiato referente in ambito europeo per la comunicabilità tra gli avvocati operanti nello spazio di giustizia europeo e per la risoluzione di problematiche connesse al superamento dei punti di criticità della integrazione rappresentata dalle diversità linguistiche.

In buona sostanza sarebbe utile proporre il portale dell'FBE come strumento di valido supporto al Portale di Giustizia Europeo.

Così i singoli Consigli dell'Ordine per il tramite dell'FBE, troverebbero spazio e voce per rappresentare esigenze comuni e l'FBE, attraverso una opera di coordinamento, si proporrebbe come la pietra angolare per il superamento delle barriere nazionali derivanti dalle diversità linguistiche e dalle diverse procedure giurisdizionali per offrirsi come un faro che *in tutte le parti impera e quivi regge*⁴⁴.

Avv. Francesco Tedeschi

⁴⁴ Dante Alighieri in *Divina Commedia – Inferno – Canto I – V* 127